

2) ADOZIONE INTERNAZIONALE

L'adozione internazionale è l'adozione di un bambino straniero fatta nel suo paese, davanti alle autorità e alle leggi che vi operano. Le competenze in materia di adozioni internazionali, previste dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, ai sensi della Legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono della Commissione per le adozioni internazionali, con sede a Roma.

La procedura dell'adozione internazionale è complessa. Si possono sintetizzare alcuni punti principali:

L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal tribunale per i minorenni.

Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.

Le persone residenti in Italia, che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

La coppia dichiarata idonea dal Tribunale dei Minorenni, entro 1 anno deve iniziare la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali.

La Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso del bambino adottato in Italia e la sua permanenza.

1) NASCITA

La capacità giuridica si acquista con la nascita. I diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati alla sua nascita.

L'atto di nascita contiene le seguenti informazioni: il luogo di nascita; l'anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita; le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori del figlio nato nel matrimonio; il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.

Si può rendere la dichiarazione di nascita entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita.

Vige nell'ordinamento italiano una presunzione legale di paternità, in virtù della quale il marito della madre è padre del figlio da essa concepito durante il matrimonio. Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il padre e la madre possono riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio, anche se erano già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento è fatto nell'atto di nascita oppure con un'apposita dichiarazione posteriore alla nascita o al concepimento, davanti a un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento. Nel caso in cui il figlio abbia compiuto i quattordici anni è necessario per la sua efficacia il suo assenso. Se minore dei quattordici anni è necessario il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

Il riconoscimento deve essere fatto da genitori maggiori di sedici anni, salva diversa autorizzazione del giudice, che valuta le circostanze e l'interesse del figlio.

3) MATRIMONIO TRA PERSONE DI NAZIONALITÀ DIVERSE

La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascuno sposo.

Lo straniero che vuole sposarsi in Italia deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che in base alle leggi a cui è sottoposto non vi sono impedimenti a contrarre quello specifico matrimonio (nulla osta alle nozze).

Lo straniero deve però rispettare alcune condizioni previste dalla legge italiana:

- non deve essere stato interdetto per infermità di mente
- non deve essere già sposato o legato da un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- non deve essere padre, madre, figlio o figlia dello sposo; fratello o sorella dello sposo; genero, nuora, suocero o suocera dello sposo;
- non deve essere stato condannato per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altro;
- se donna, devono essere trascorsi trecento giorni dall'annullamento o dallo scioglimento del precedente matrimonio, con alcune eccezioni;
- se residente o domiciliato in Italia, deve fare la pubblicazione a cura dell'ufficiale dello stato civile dove ha la residenza.

Non è previsto espressamente che lo straniero debba anche rispettare la norma italiana che stabilisce l'età minima, che è di diciotto anni o di sedici anni se il minore è autorizzato dal Tribunale per i Minorenni.

Il matrimonio all'estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, può essere celebrato innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo. In quest'ultimo caso l'atto, debitamente legalizzato e tradotto, dovrà essere consegnato all'autorità diplomatica o consolare.
